

Prot. n°5198/p/cv

Roma, 11 novembre 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 474

Oggetto: attuazione Dlgs 163/2006

In relazione ai quesiti pervenuti alla scrivente in merito alle modalità di applicazione dell'intervento sostitutivo della Stazione appaltante, nei confronti degli Istituti previdenziali e della Cassa Edile, per il pagamento dei debiti contributivi dell'impresa esecutrice di un appalto pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 163/2006 (vedi Comunicazione Cnce n° 466 del 11/07/2011), la scrivente significa quanto segue.

La procedura richiamata riguarda le fattispecie in cui la titolarità dei pagamenti relativi ai Sal e dei debiti contributivi sia in capo alla medesima impresa.

L'importo del debito contributivo dell'impresa nei confronti della Cassa Edile deve essere quello accertato alla data indicata nella richiesta del DURC per Sal o stato finale, non rilevando altri debiti relativi a periodi successivi.

Detto importo, anche in relazione ai criteri relativi all'emissione del Durc, deve riguardare la posizione contributiva complessiva dell'impresa nei confronti della Cassa Edile.

Nella determinazione del debito devono essere ovviamente compresi, gli eventuali interessi di mora e le spese legali (giudiziali ed extragiudiziali).

La Cassa Edile provvede alla segnalazione alla Stazione appaltante di detto importo tramite l'inserimento dello stesso nei DURC di irregolarità contributiva rilasciati per Sal o liquidazioni finali di appalti pubblici.

Nel comunicare che il giorno 10 ottobre u.s. si è tenuta una riunione presso il Ministero del Lavoro con la presenza di INAIL, INPS e Cnce, si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni sulla materia in oggetto.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Franco Osenga

